

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3582

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(CAPRIA)

—

Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n° 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione

Presentato il 14 marzo 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 24 maggio 1977, n° 227, in merito alle operazioni triangolari (finanziamento da parte di banche estere degli acquirenti esteri a fronte di esportazioni italiane) si è ispirata al principio di mobilitare, per il finanziamento dell'*export* italiano di beni strumentali, il sistema finanziario internazionale, non ritenendo sufficienti i mezzi a disposizione del nostro paese ed in particolare del nostro sistema bancario

In tale ottica, gli articoli 16 e 24 di detta legge impongono per tali operazioni l'intervento delle sole banche estere, con

l'esclusione di quelle italiane e particolarmente delle filiali all'estero di banche italiane

Sotto un profilo operativo, comunque, il sistema bancario internazionale esige la presenza, nel gruppo di banche finanziatrici, di almeno una banca italiana. Ciò a comprova della validità dell'affare, della serietà e capacità, soprattutto tecnica, dell'azienda italiana esportatrice, nonché della affidabilità dell'assicurazione SACE e del contributo interessi — la cui erogazione ha luogo in linea con ciascun periodo di *roll-over* — da parte del Mediocre-

dito centrale. Inoltre, di fronte a rischi non sempre di primissimo ordine, viene richiesta l'inclusione nel sindacato di finanziamento di un certo numero di banche particolarmente vicine all'esportatore e facenti parte del paese esportatore ed assicuratore del credito.

Alcune banche italiane (praticamente tutte le maggiori) hanno sinora risolto il problema mediante la costituzione e l'utilizzo di un'affiliata bancaria in Lussemburgo. Recenti avvenimenti fanno però dubitare che, almeno per le banche italiane, il Lussemburgo possa continuare a svolgere la funzione sin qui avuta. Inoltre, non si può escludere che i mercati internazionali — per ragioni sia di carattere generale, sia riguardanti in modo

specifico l'Italia — possano per il futuro essere meno ricettivi del passato alle esigenze di finanziamento del nostro paese, sia dirette che indirette, come ad esempio quelle a supporto delle esportazioni italiane, in particolare se tali finanziamenti vengono effettuati per il tramite o con la partecipazione di affiliate piuttosto che di filiali di banche italiane.

Sulla base di tali considerazioni appare opportuno riesaminare la questione del ricorso esclusivo alle banche estere per le operazioni triangolari e si ritiene di proporre una modifica della citata legge in modo che le operazioni in discorso possano essere svolte anche da filiali all'estero di banche italiane. Si è predisposto, pertanto, l'allegato articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici previsti dall'articolo 16, primo comma, e dall'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e dall'articolo 25 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le condizioni, le modalità e i limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento.